



Disposizioni attuative e relativi criteri per l'istruttoria da parte delle amministrazioni comunali (L.R. n. 29/2012)

Criteri e i requisiti per accedere al fondo ex art. 5 della L.R. n. 29/2012

1) Requisiti di ammissione

- a) Il contributo può essere richiesto dalle famiglie monoparentali, ossia dai nuclei (ex art.1, comma 1 della L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più figli minori di età (0-17 anni, ossia fino al compimento del 18° anno di età al momento della domanda) risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza;
- b) Il nucleo monoparentale deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, non superiore a € 20.000,00;
- c) Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
- d) nel caso in cui un componente nel nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace;

2) Priorità tra gli aventi diritto

- a) Presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
- b) Presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR).

3) Tipologia di spesa

- a) Pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali).

4) Disposizioni in ordine alla tipologia di spesa

- a) Il contributo, di natura forfettaria, per un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun nucleo monoparentale, viene concesso, in un'unica soluzione, per i canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell'arco temporale 1 gennaio-31 dicembre 2017;
- b) Il contributo viene concesso per importi strettamente correlati alla causa specificata al punto 3) di cui sopra e sarà oggetto di valutazione da parte delle singole amministrazioni comunali. Queste ultime dovranno richiedere la documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta e/o da sostenere;

5) Criteri per la stesura della graduatoria dei destinatari

Per la definizione della graduatoria dei nuclei monoparentali destinatari del contributo può essere attribuito per ciascun nucleo un punteggio massimo di 100 punti suddiviso nelle seguenti categorie:

- 1. condizione socio-sanitaria fino a 40 punti
- 2. condizione economica fino a 30 punti

3. condizione lavorativa fino a 20 punti

4. residenza nel territorio della Regione del Veneto da almeno 2 anni ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. n. 29/2012, per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione, pari a 10 punti.

All'interno di ciascuna categoria vengono articolati i criteri per la valutazione della condizione del nucleo familiare, con i relativi punteggi, come descritto nei seguenti paragrafi.

In caso di parità di punteggio finale il contributo viene concesso in base al seguente ordine di priorità:

- a) il contributo è concesso prioritariamente al nucleo con valore I.S.E.E. minore;
- b) in caso di parità di I.S.E.E., il contributo è concesso prioritariamente al nucleo con maggior numero di figli minori;
- c) in caso di parità di numero di figli minori il contributo è concesso prioritariamente al nucleo che presenta la domanda prima degli altri nuclei, secondo la data di arrivo della domanda riportata nel protocollo comunale.

1. Condizione socio-sanitaria del genitore e/o del figlio minore.

Relativamente alla condizione socio-sanitaria del nucleo familiare possono essere attribuiti i punteggi corrispondenti ad uno o più criteri coerenti con la situazione attuale del nucleo (è possibile la selezione da 1 a 4 criteri) fino ad un punteggio massimo pari a 40.

criterio	indicatore	punteggio
C 1.1) condizioni di salute del genitore	Riconosciuto disagio psicofisico del genitore certificato dal SSR	13
C 1.2) condizioni di salute del figlio minore	Certificazione dell'handicap del minore ai sensi della L. 104/92 e/o riconosciuto disagio psicofisico certificato dal SSR	13
C 1.3) stato di gravidanza della madre	Madre in stato di gravidanza con figli minori	4
C 1.4) numero di figli minori	Per ogni figlio minore di età (fino alla concorrenza massima di 10 punti)	2

2. Condizione economica del nucleo familiare

Relativamente alla condizione economica del nucleo familiare può essere attribuito il punteggio corrispondente alla fascia del valore I.S.E.E. in corso di validità dello stesso nucleo (è possibile selezionare un solo punteggio relativo alla fascia del valore I.S.E.E.).

criterio	indicatore	punteggio
C 2.1) Fasce ISEE	Da 0,00 a 5.000,00 Euro	30
	Da 5.001,00 a 10.000,00 Euro	28
	Da 10.001,00 a 15.000,00 Euro	24
	Da 15.001,00 a 20.000,00 Euro	18

3. Condizione lavorativa del genitore

Relativamente alla condizione lavorativa del genitore può essere attribuito il punteggio corrispondente al criterio coerente con la situazione attuale del nucleo (è possibile selezionare un solo punteggio relativo alla condizione lavorativa del genitore).

criterio	indicatore	punteggio
C 3.1) se disoccupato, situazione di disoccupazione	Disoccupato da oltre 24 mesi senza ammortizzatori	20
	Disoccupato da meno di 24 mesi senza ammortizzatori	16
	Disoccupato con ammortizzatori (es. indennità di disoccupazione, mobilità ,ecc.)	12
C 3.2) se occupato, situazione lavorativa	Lavoratore Autonomo in situazione di crisi conclamata	10
	Lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato/ parasubordinato	6
	Lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	2

4. Residenza in Veneto del nucleo monoparentale

criterio	indicatore	punteggio
C 4.1) Residenza in Veneto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d, L.R. n. 29/2012	Inferiore a 2 anni nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. n. 29/2012, per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione	2
	Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni	5
	Superiore a 5 anni	10

6) Documenti da consegnare al Comune per accedere al contributo

Alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione da parte del genitore:

- copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda;
- ISEE in corso di validità;
- i provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a statuizioni di ordine personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni;
- certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L.104/92;
- certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, di un componente il nucleo familiare;
- documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto richiedente il beneficio;
- documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell'occupazione;
- contratto di locazione;
- documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo;
- autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute;
- autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;

- in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente.

Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto previsto dall'art. 3 del DPR n. 445/2000.

7) Procedimento per la presentazione delle domande

La presentazione delle domande per l'accesso al contributo ex art. 5 della L.R. n. 29/2012 prevede i seguenti passaggi:

1. Il richiedente:

Entro il termine perentorio, pena l'esclusione della domanda, delle ore 12.00 del 31 ottobre 2017 deve compilare ed inviare al Comune di residenza la "DOMANDA DEL CONTRIBUTO EX ART. 5 DELLA L.R. N. 29/2012", allegata al presente provvedimento (All. B), completa dei documenti richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).

2. Il Comune:

Entro il termine perentorio, pena l'esclusione, del 30 novembre 2017

- stila la graduatoria finale utilizzando lo schema tipo di cui all'All. C;
- la approva con provvedimento di Giunta comunale;
- trasmette alla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali, tramite pec, il suddetto provvedimento di Giunta Comunale.

La medesima graduatoria andrà inserita nel format online che verrà predisposto successivamente dagli uffici regionali competenti.

3. La Regione:

- a) recepisce le graduatorie presentate dalle amministrazioni comunali beneficiarie del Fondo con i relativi nuclei monoparentali destinatari del contributo e approva la graduatoria regionale finale fino ad esaurimento del fondo;
- b) pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

8) Disposizioni finali

Nel caso in cui le famiglie beneficiarie del contributo regionale, per qualsiasi motivo non potessero usufruire del contributo assegnato, sarà cura del Comune utilizzare lo stesso a favore di situazioni analoghe rispondenti ai medesimi requisiti del presente provvedimento previa comunicazione alla Regione Veneto – Direzione Servizi sociali tramite pec.

Per informazioni collegarsi a <http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile>